

Allegato 1a.)

Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personalizzati per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Finanziato da Legge n. 112/2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" - DPCM 07/12/2021 (Annualità 2021) e da risorse aggiuntive di cui al DM 12/03/2025 (DGR n. 23/2026)

Il Comune di Città di Castello, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 1, in virtù:

- della Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socio-assistenziale e socio-sanitaria sottoscritta tra i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide (Rep. n. 3178/2024), approvata con DCC n. 93/2023;
- della legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare";
- del Decreto del 23/11/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante: "Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016.";
- del Decreto del 07 dicembre 2021 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'assegnazione alle regioni delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2021;
- della DGR n. 345 del 16/04/2025 con la quale la Regione Umbria ha approvato gli indirizzi di programmazione e la proposta progettuale per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a valere sul "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" per le annualità 2021-2022-2023;
- dell'Accordo di programma ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra Azienda Usl Umbria 1 e Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1, relativo alla collaborazione interistituzionale, organizzativa e professionale in materia di integrazione sociosanitaria per le persone in condizioni di non autosufficienza e con disabilità 2025-2027, approvato con DGC n. 101 del 18/05/2026;

emana il presente Avviso pubblico di selezione per l'accesso ai benefici concessi dalla Legge n. 112/2016 a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 1 - Finalità ed obiettivi

1. Il presente Avviso interviene nell'ambito delle misure, di cui alla legge n. 112 del 22/06/2016, di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori.
2. Le misure di cui al comma precedente, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate con il coinvolgimento dei soggetti interessati nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8

novembre 2000, n. 328 e successivamente dal D.Lgs. 62/2024, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave e, laddove esse non siano in condizione di esprimere pienamente la propria volontà, con il sostegno dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Art. 2 - Oggetto dell'avviso, tipologia di interventi

1. Con il presente Avviso si intende riconoscere benefici alle persone con disabilità, previa costruzione di progetti personalizzati orientati verso l'autonomia e l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare.
2. Ogni progetto personalizzato prevede, al suo interno, un *budget di progetto*, ovvero la definizione, quantitativa e qualitativa, delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane volte a garantire la fruibilità degli interventi/servizi in esso indicati, il quale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie a valere sul presente avviso e nei limiti riportati all'art. 3, può essere composto da uno o più dei seguenti percorsi/programmi/interventi:

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, che riproducano soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare. Nello specifico si fa riferimento a:

- sperimentazione di cicli di weekend fuori casa o struttura residenziale finalizzati ad accrescere la propria autonomia/potenzialità (affidenti alla sfera relazionale, interpersonale e domestica);
- periodi di 2-3 mesi oppure 5-6 mesi (a titolo esemplificativo) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale), tesi a sperimentare e/o consolidare le proprie autonomie e la propria indipendenza dal nucleo di origine, adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager);
- periodi medio-lunghi (massimo 12 mesi) fuori dal proprio nucleo familiare (o struttura residenziale) adeguatamente supportati da personale qualificato (educatori professionali, eventuale personale socio-sanitario, case manager...).

b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative. Le soluzioni alloggiative vanno individuate nel progetto personalizzato e devono presentare le caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del Decreto 23.11.2016 e richiamate all'art. 9 del presente avviso.

Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

c) Programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale. Nello specifico si fa riferimento a:

- azioni innovative volte all'accrescimento delle competenze e delle autonomie anche attraverso azioni sinergiche da realizzare con gli stakeholder territoriali (Centri per l'impiego, scuole, Cooperative sociali, associazioni, ecc.);
- laboratori/centri innovativi che abbiano come obiettivo l'accrescimento delle autonomie e capacità (es. attraverso la diffusione dell'utilizzo del linguaggio 'easy to read');
- percorsi innovativi che offrano possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza delle micro comunità/gruppi appartamento.

d) (ESCLUSI DAL BUDGET DI PROGETTO) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto 23.11.2016, mediante pagamento degli oneri di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Nello specifico si fa riferimento a quanto di seguito riportato e nei relativi limiti di spesa indicati:

- Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, per l'utilizzo di nuove tecnologie utili a migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living. Al fine di "costruire" intorno alle persone con disabilità un ambiente che non venga percepito più come ostacolo, bensì come ausilio nella realizzazione della propria quotidianità potranno essere utilizzate le tecnologie domotiche, che al solo fine esemplificativo e non esaustivo, ricomprendono:
 - sistemi innovativi di automazione domestica, che facilitano, ad esempio, il controllo dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi di gestione dal proprio telecomando o smartphone dei dispositivi presenti in casa;
 - sistemi tesi a superare la fatica nello spostare o nel movimentare cose della propria abitazione essenziali alla propria vita quotidiana.
- Spese, entro il massimo del 10% delle risorse a tal fine assegnate ai Comuni capofila di Zona sociale/Unione dei Comuni del Trasimeno, destinate alla ristrutturazione dell'immobile se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità. Non sono ammissibili a finanziamento spese relative all'acquisto di immobili.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria stanziata sul presente avviso è pari a **€ 179.119,03** (di cui € 110.906,75 a valere sul DPCM 07/12/2021 - annualità 2021 e € 68.212,28 a valere sul DM 12 marzo 2025);
2. La dotazione finanziaria è distribuita e ripartita per i percorsi/programmi/interventi di cui all'art. 2 nel modo di seguito riportato:
 - a. **€ 41.590,04** per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. a), comma 2 dell'art. 2;
 - b. **€ 102.870,64** per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. b), comma 2 dell'art. 2;
 - c. **€ 20.795,01** per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. c), comma 2 dell'art. 2;
 - d. **€ 13.863,35** per i percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d), comma 2 dell'art. 2 e nei limiti ivi riportati.
3. Con riferimento ai percorsi, interventi, programmi di cui alla lett. d) del precedente comma la relativa dotazione finanziaria deve essere esclusa dall'ammontare del *budget di progetto* di cui al successivo art. 7.
4. Il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso resta subordinato alla positiva conclusione della istruttoria di cui all'art. 5 ed alla capienza finanziaria.

Art. 4 - Soggetti beneficiari e requisiti minimi di accesso

1. Possono accedere al beneficio le persone in condizione di disabilità grave certificata ai sensi della Legge 104/1992 art. 3, comma 3, residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 1 (Città di Castello, Citeria, Lisciano Niccone, Monte S. Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Pietralunga, Umbertide), che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:



- a) con certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
 - b) prive di sostegno familiare:
 - in quanto mancanti di entrambi i genitori;
 - in quanto i genitori non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale;
 - in quanto in prospettiva potrebbe venir meno il sostegno familiare;
 - c) rientranti in un'età compresa tra 18 e 64 anni al fine di favorire percorsi di autonomia e inclusione attiva. Con età superiore a 64 anni che abbiano già avviato percorsi di autonomia o ricevano interventi in continuità, laddove e fino a quando le finalità e gli obiettivi del progetto personalizzato sono conformi alle finalità della L.112/2016 e dei relativi Decreti attuativi;
 - d) con un ISEE:
 - inferiore o pari ad € 25.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 100% del contributo di cui al successivo art. 8;
 - superiore ad € 25.001,00 ed entro gli € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 60% del contributo di cui al successivo art. 8, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale;
 - superiore ad € 35.000,00, cui è connessa la possibilità di ottenere fino ad un massimo del 40% del contributo di cui al successivo art. 8, percentuale che si innalza al 60% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.
2. Possono accedere anche coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono stati beneficiari delle misure previste dalla sperimentazione del modello di intervento in materia di 'vita indipendente' attuate dalle zone sociali con fondi trasferiti alla Regione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risorse previste dai PRINA (fondo regionale per la non autosufficienza) e con risorse a valere sul POR-FSE 2021-2027 o Fondo analogo, purché il progetto non sia più attivo in quanto terminato o interrotto anticipatamente a seguito di una rivalutazione del bisogno.

Art. 5 - Priorità di accesso

1. L'accesso agli interventi di cui al presente avviso, per le persone nelle condizioni di cui all'art. 4, è garantito, in via prioritaria ai sensi del decreto del 23/11/2016, a coloro i quali, sulla base della elaborazione/valutazione del progetto personalizzato, necessitano con maggiore urgenza degli interventi sopra riportati. Nel valutare l'urgenza si tiene conto dei seguenti aspetti:
- a) limitazioni dell'autonomia del soggetto;
 - b) sostegni che la famiglia è in grado di fornire, in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione e di garanzia di buone relazioni interpersonali;
 - c) condizione abitativa ed ambientale (a titolo esemplificativo: spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche, interne ed esterne, all'alloggio, abitazione isolata, ecc.), nonché, per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extrafamiliare, delle caratteristiche di tali residenze di cui all'art. 3, comma 3 del decreto 23.11.2016 a maggior ragione

- quanto tale soluzione costituisca barriera all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento;
- d) condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.
2. Successivamente alla valutazione di cui al comma 1, si individuano i seguenti target di priorità di accesso, indicati in ordine decrescente:
- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
 - b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
 - c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4 del decreto 23.11.2016.
3. Gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore per le finalità di cui al Decreto del 23/11/2016 e del presente avviso, sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.
4. La priorità di accesso sarà, altresì, determinata, fatto salvo quanto delineato ai commi 1 e 2, tenuto conto anche dell'Isee posseduto.
5. Preso atto che, ai sensi del comma 1. dell'art. 4 della L. 112/2016, il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle finalità declinate alle lettere a), b), c) dell'articolo stesso, l'accesso ai progetti personalizzati è, altresì, prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che:
- a) alla data di approvazione del presente provvedimento, sono già state accolte nelle residenzialità oggetto del presente Programma, senza alcun limite di età, laddove e fino a quando le finalità e gli obiettivi del progetto personalizzato sono conformi alle finalità della Legge 112/2016 e dei relativi Decreti attuativi, al fine di dare continuità ai progetti di co-housing in essere;
 - b) hanno già in essere un progetto di deistituzionalizzazione e di inserimento in co-housing e/o per cui si prevede il nuovo accesso alle residenzialità di cui al presente programma;
 - c) è già stato posto in essere un progetto di co-housing nel quale la persona con disabilità e/o la sua famiglia hanno avviato un percorso di messa a disposizione del proprio patrimonio immobiliare.
- In ultima analisi la priorità di accesso sarà altresì determinata tenendo conto anche dell'Isee del richiedente.

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande e iter procedimentale

1. Per accedere al beneficio il richiedente deve presentare una istanza dalla quale emergano i requisiti di ammissibilità ed alcune caratteristiche essenziali indicate al comma successivo, nella prospettiva di una successiva elaborazione del progetto personalizzato con relativo budget di progetto e della sua eventuale finanziabilità.
2. L'istanza, a firma del richiedente il beneficio, o, se impossibilitato, a firma di chi lo rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'*Allegato 1a.1*, parte integrante e sostanziale del presente avviso e denominata "*Schema di istanza*", compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità, indicando, oltre il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4, le caratteristiche essenziali relative:
 - alla situazione individuale;

- alla situazione familiare;
 - agli obiettivi del progetto di vita autonoma e ai percorsi/programmi/interventi richiesti a suo supporto nell'ambito di quelli previste all'art. 2.
3. All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. Le dichiarazioni previste nell'istanza devono essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
4. L'istanza deve essere presentata al Comune di Città di Castello, Capofila della Zona Sociale 1, con una delle seguenti modalità:
- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1;
 - a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Città di Castello - P.zza V. Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (Pg);
 - tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.

5. L'istanza deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito informatico istituzionale (Albo Pretorio online) del Comune di Città di Castello e pertanto **dal 29/09/2026 fino al 29/10/2026**. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
- la data di ricezione dell'ufficio protocollo del Comune di Città di Castello capofila di Zona Sociale n. 1 compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano;
 - la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a.r;
 - la data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68;

L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici, o, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Procedimento: ammissibilità ed elaborazione del progetto

L'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1, dopo la scadenza per la presentazione delle istanze di cui al comma 5 dell'art. 6, procede all'istruttoria formale delle istanze pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.

Al termine dell'istruttoria formale, avente ad oggetto la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 4, ciascuna istanza potrà risultare:

- a) ammessa alla elaborazione del progetto personalizzato con il relativo budget di progetto;
- b) non ammessa, con motivazione.

L'istanza è inammissibile se:

- a) presentata da soggetto non in possesso dei requisiti previsti all'art. 4;
- b) pervenuta nelle modalità e nei termini diversi da quelli stabiliti all'art. 6;

Qualora l'istanza risulti non ammessa, il provvedimento motivato di non ammissibilità verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.

Le istanze ammesse ai sensi del comma 2, lett. a), sono trasmesse dall'Ufficio di Piano all'Ufficio della cittadinanza territorialmente competente, il quale le sottopone a valutazione tecnica, sulla base della scheda S.Va.M.Di. (Scheda per la valutazione multidimensionale delle persone con disabilità), approvata con DD n. 11332 del 31/12/2014.

Fatto salvo quanto altro disciplinato con successivi atti dalla Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2024, in sede di valutazione di cui al comma precedente viene elaborato il progetto personalizzato ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, in base a quanto indicato dal richiedente nella istanza. Il progetto personalizzato deve comprendere, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni e i servizi sociali e/o socio sanitari in corso di erogazione alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure tra quelle previste all'art. 2 e richieste nella istanza di cui all'art. 6 e quelle da prevedere nel budget di progetto. Nel progetto personalizzate sono definiti anche le potenzialità e gli eventuali sostegni dei familiari e va garantito ed identificato il ruolo di essi o di chi ne fa le veci. I progetti personalizzati che prevedono nel budget soluzioni di gruppo appartamento/co-housing, in sede di elaborazione degli stessi devono contenere una descrizione in ordine agli aspetti di natura soggettiva (ad esempio numero dei candidati alla coabitazione) e oggettiva (ad esempio caratteristiche strutturali).

Il case manager, individuato in sede di valutazione tecnica sulla base del bisogno prevalente, è la figura di riferimento della persona con disabilità grave per l'intera durata del progetto personalizzato.

La fase di ammissibilità e la successiva fase di elaborazione del progetto di cui al presente articolo devono concludersi entro un massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza del presente avviso.

Art. 8 - Finanziamento dei progetti e budget di progetto

1. I progetti personalizzati elaborati ai sensi del precedente articolo, con i relativi *budget di progetto* e l'indicazione del case manager, vengono ammessi al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto delle priorità di accesso di cui all'art. 5.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente viene adottato nel termine di 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7 dell'art. 7 e comunicato, tramite apposita notifica scritta, con invito alla sottoscrizione del "*budget di progetto*" entro e non oltre il termine stabilito nella notifica del provvedimento di concessione a pena di decadenza. Il "*budget di progetto*" dovrà essere debitamente sottoscritto insieme al case manager e al referente delegato dal Direttore del Distretto competente, qualora presente, e dovrà contenere l'indicazione della entità del contributo economico concesso, articolato in percorsi, interventi, programmi attivati e finanziati.
3. I progetti elaborati ma non finanziati per esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, potranno essere oggetto di finanziamento nelle eventualità che si liberino risorse di cui al presente avviso o nell'eventualità che vengano stanziati ulteriori risorse di cui alla Legge 112/2016, previo, laddove necessario, riesame del progetto personalizzato e relativo *budget*. Inoltre in presenza di tali condizioni potrà essere valutata la possibilità di prolungare la durata, con relativo finanziamento, dei progetti già finanziati.
4. Il *budget di progetto*, con riferimento ai percorsi/programmi/interventi in esso previsti non potrà superare l'importo di € 12.000,00 salvo che, in sede di elaborazione del progetto personalizzato non siano stati riconosciuti gli interventi di cui alla lett. d), comma 2, art. 2, con aggiunta delle relative risorse fuori *budget progetto*.
5. Il *budget* di progetto di cui al precedente comma e le eventuali risorse aggiuntive fuori *budget* devono essere utilizzati nel termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del *budget* stesso.
6. Il contributo concesso è riconosciuto:

- a. al 100% a coloro che possiedono una certificazione ISEE di valore pari o inferiore ad Euro 25.000,00;
 - b. al 60% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore compreso tra Euro 25.001,00 ed Euro 35.000,00, percentuale che si innalza al 100% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale;
 - c. al 40% a coloro i quali hanno una certificazione ISEE di valore superiore a € 35.000,00, percentuale che si innalza al 60% qualora la persona beneficiaria metta a disposizione, nell'ambito della realizzazione del progetto di gruppo appartamento (co-housing), una propria unità immobiliare di cui risulti titolare del diritto reale almeno di una minima quota percentuale.
7. Il *"budget di progetto"*, durante l'attuazione del progetto può essere rimodulato, entro i limiti dell'importo concesso, in presenza di sopravvenuti fattori con particolare riferimento a modifiche sostanziali e certificate delle condizioni personali e/o di salute dell'interessato sulla base della revisione effettuata dalla UVM.
8. Nel *budget di progetto* devono essere previsti e finanziati gli interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e, per i servizi socio sanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale.

Art. 9 - Caratteristiche strutturali delle soluzioni alloggiative e spese ammissibili

1. Le soluzioni alloggiative previste nei progetti, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto 23/11/2016, devono presentare caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi appartamento o soluzioni di cohousing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. In particolare:
- a) deve trattarsi di soluzione che offra ospitalità a non più di 5 persone;
 - b) in via eccezionale, per ragioni motivate da particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, possono essere ammesse soluzioni alloggiative nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
 - c) deve prevedere spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di oggetti e mobili propri;
 - d) deve essere garantita la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la riservatezza (in particolare le camere da letto preferibilmente singole, o eventualmente doppie solo se espressamente richieste dal beneficiario) e devono essere previsti adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
 - e) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
 - f) devono essere ubicate in zone residenziali ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e, comunque, in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento e permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
 - g) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione;
 - h) nel caso che l'unità immobiliare messa a disposizione dalla persona beneficiaria nell'ambito della realizzazione del progetto in un gruppo appartamento o in co-housing, il beneficiario sia titolare del diritto reale solo per una quota percentuale, deve essere acquisita la documentazione della messa a

disposizione della medesima unità immobiliare da parte dei comproprietari almeno per la durata del progetto personalizzato di cui al presente avviso.

2. Sono spese ammissibili ai fini della costruzione del *budget* di progetto, le seguenti:
 - a) spesa per la contrattualizzazione di un assistente personale e per i relativi oneri contributivi;
 - b) spesa per servizi di natura assistenziale forniti da soggetti giuridici erogatori di detti servizi;
 - c) spese per acquisto di ausili di domotica per l'ambiente domestico e per acquisto di ausili tecnologici innovativi per favorire la connettività;
 - d) spese per arredi;
 - e) spese per il canone di locazione (max 30% del totale del costo del progetto);
 - f) spese per ristrutturazione se queste sono strettamente connesse alle esigenze di rendere adeguato l'immobile all'uso della persona con disabilità (nei limiti delle risorse disponibili destinate a finanziare gli interventi da inserire fuori budget di progetto);
 - g) spese per utenze generali (max 5% del totale del costo del progetto);
 - h) altre spese, purché motivatamente connesse al perseguimento degli obiettivi del progetto e, comunque soggette ad approvazione.
3. Per l'attuazione del progetto ed erogazione dei servizi/interventi i beneficiari possono rivolgersi ai soggetti/organismi iscritti all'elenco regionale dei fornitori di servizi, interventi, percorsi e programmi per la realizzazione dei progetti personalizzati a favore della persona con disabilità grave prive del sostegno familiare.
4. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute nei limiti e modi previsti dal *budget di progetto* i documenti di spesa devono essere validi ai fini fiscali ed essere debitamente quietanzati. Nel caso in cui il totale delle spese sostenute dal beneficiario risulti inferiore al *budget* concesso, l'ammontare di quest'ultimo viene ridotto in misura corrispondente.

Art. 10 - Modalità e tempi di erogazione delle risorse previste nel *budget di progetto* e rendicontazione

1. Le risorse assegnate al beneficiario sono erogate secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di ammissione al finanziamento:
 - a) il 20% a seguito della sottoscrizione del "*budget di progetto*" di cui al comma 2 dell'art. 8;
 - b) il 70 % del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 20% di cui alla lett. a);
 - c) il restante 10% a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammesse, sostenute e documentate.
2. La rendicontazione dell'ultima tranche, pari al 10% delle spese sostenute, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine massimo di 2 mesi dal termine di conclusione del progetto, salva diversa motivata disposizione.

Art. 11 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

1. Tutti i requisiti previsti all'art. 4, devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.
2. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui alla lett. a), comma 1, art. 4, nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal beneficio a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita del suddetto requisiti, il beneficiario dovrà darne comunicazione scritta a [n.d.r. indicare a chi, dove e con quali modalità si comunica la perdita dei requisiti] entro 15 giorni.

3. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto di cui al presente avviso intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità del medesimo l'amministrazione comunale si riserva di disporre la rimodulazione dello stesso o la sua conclusione anticipata. Il beneficiario del contributo dovrà darne comunicazione scritta, entro 15 giorni, all'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1 con una delle seguenti modalità:
 - a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1;
 - a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Città di Castello – P.zza V. Gabriotti 1, 06012 Città di Castello (Pg);
 - tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it. A decorrere da tale comunicazione, l'Amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 7, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso, ed eventualmente verrà dichiarata la decadenza a seguito di valutazione dell'UVM nel caso di ricoveri superiori a sei mesi presso una struttura residenziale.
4. Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il beneficio sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali.
5. Nell'ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al beneficiario solo le spese quietanzate sostenute fino alla data della decadenza o alla data di conclusione anticipata.
6. Qualora, a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 12, siano riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procederà alla revoca, totale o parziale, del beneficio concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, per l'ammontare individuato dal provvedimento di revoca.

Art. 12 - Controlli e verifiche

1. Il Comune di Città di Castello, tramite i Servizi/Unità Operative competenti in materia si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
2. Sono previste, da parte del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale 1, o di altri soggetti abilitati, verifiche e/o controlli anche in loco e senza preavviso, sull'attuazione del progetto e, in particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste nel budget di progetto.

Art. 13 - Informazioni sul procedimento

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i. l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: U.O. Servizi Sociali del Comune di Città di Castello. Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giuliana Maria Zerbato, Dirigente della Struttura competente per materia del Comune di Città di Castello, capofila della Zona Sociale n. 1.
2. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 1, Via XI Settembre, 18 c/o Biblioteca Carducci - 06012 Città di Castello.

3. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., viene esercitato, mediante esame (visione) o richiesta scritta motivata, con le modalità di cui all'art. 25 della citata Legge e del vigente Regolamento del Comune di Città di Castello ai sensi della L.241/1990.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione della persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e la erogazione del beneficio presso il Comune di Città di Castello in qualità di titolare e responsabile.

I dati sopra richiesti verranno trattati dal Comune di Città di Castello in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto. 7, di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla anonimizzazione e al blocco dei dati trattati.

Art. 15 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Perugia, in via esclusiva.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

**Il Dirigente Settore Politiche Sociali
Comune di Città di Castello
Capofila Zona Sociale 1
Dr.ssa Giuliana Zerbato**

Allegati:

Allegato 1a.1 - Schema di istanza